



FERROVIENORD S.p.A.

SEDE LEGALE: P. LE CADORNA N. 14 - 20123 MILANO

CAPITALE SOCIALE € 5.250.000,00 INTER. VERSATO

REGISTRO SOCIETA' TRIBUNALE DI MILANO N. 219979

PARTITA I.V.A. E C.F. N. 06757900151

C.C.I.A.A. DI MILANO N. 1118019

CONVENZIONE

TRA

FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14, CODICE FISCALE 0675790015, in persona del..... domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto, ("di seguito anche **FERROVIENORD**")

E

PROVINCIA DI VARESE con sede in Varese Piazza Libertà n.1, P. IVA n.0039770012, rappresentata, che ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 interviene nel presente atto in nome e per conto della Provincia in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 79 del 3/05/2024, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto ("di seguito anche **PROVINCIA DI VARESE**"),

(denominate congiuntamente "**Parti**" o singolarmente e indistintamente "**Parte**")

per disciplinare la manutenzione del seguente manufatto in progetto:

- Passerella ciclopedonale posta in territorio comunale di Malnate, coordinate wgs 84(45°,801419" N - 8°,872746" E).

PREMESSO CHE:

- FERROVIENORD è concessionaria dell'esercizio ferroviario regionale della Lombardia in virtù dell' "*Atto di concessione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale*" approvato con D.G.R. n. X/4823 del 15 febbraio 2016 e stipulato in data 18 marzo 2016 con Regione Lombardia, con du-

rata fino al 31 ottobre 2060 ("**Concessione**");

- In tal veste e con i limiti di cui al contratto di servizio per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale, sottoscritto il 21.12.2022 e approvato con DGR n. XI/7543 del 15/12/2022 ("Contratto di Servizio"), Ferrovienord dispone di un patrimonio dedicato all'esercizio ferroviario che comprende, oltre alle linee ferroviarie, numerose stazioni dislocate sul territorio lombardo;
- Nell'ambito di tale patrimonio, Ferrovienord, lungo la ex linea ferroviaria Castellanza Valmorea – tratta Castellanza Malnate, che, così come previsto dal **Contratto di Programma**, sarà oggetto di uno studio di alternative progettuali finalizzate a valutare la possibile riconfigurazione modale dell'asse della Valle Olona anche ai fini del trasporto pubblico, dispone di vari terreni limitrofi e pertinenziali alla sede ferroviaria;
- La Provincia di Varese ha richiesto a Ferrovienord la possibilità di avere in comodato d'uso gratuito alcuni terreni siti nei comuni di Malnate, Lozza, Castiglione Olona e Castellanza per la realizzazione di un'infrastruttura ciclabile denominata "Progetto Moveon" di mobilità leggera in Valle Olona comprensiva di alcuni manufatti, tra i quali la passerella oggetto di convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione ("**Convenzione**").

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

FERROVIENORD e PROVINCIA convengono di regolare in via primaria con la presente Convenzione, la proprietà, i rapporti reciproci per l'uso, la gestione e la manutenzione della nuova passerella ciclopeditone che sovrappassa la linea ferroviaria Castellanza Valmorea – tratta Castellanza Malnate in territorio comunale di Malnate, coordinate wgs 84(45°,801419" N - 8°,872746" E).

La presente Convenzione stabilisce, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi e le comunicazioni a carico di ciascuna delle Parti per le ispezioni e le verifiche preordinate alla manutenzione del manufatto sopracitato.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO

Le caratteristiche del manufatto sono rappresentate nelle seguenti tavole allegate alla Convenzione:

- Corografia con indicata posizione del manufatto in progetto - All.1;
- Planimetria del progetto - All.2;
- Sezioni manufatto di progetto - All.3.

ART.4-ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' PER LE OPERE OGGETTO DELLA CONVENZIONE

4.1 PASSERELLA CICLOPEDONALE

- Ente Proprietario = PROVINCIA DI VARESE
- Ente Concessionario = FERROVIENORD
- Ente vigilante = FERROVIENORD per la parte di sicurezza riferita all'esercizio ferroviario;
= PROVINCIA DI VARESE per la parte riferita alla viabilità ciclopeditone.

PROVINCIA DI VARESE, nel ritenersi responsabile per la perfetta esecuzione dell'opera, si obbliga altresì a tenere FERROVIENORD S.p.A. indenne da qualunque danno che possa derivare alla proprietà ferroviaria, alle persone ed alle cose, a causa di incidenti dipendenti sia dalla costruzione e manutenzione delle opere costituenti la passerella, sia dall'esercizio della medesima, come pure di tenerla sollevata da ogni reclamo o azione che pervenissero da terzi per il fatto del presente consenso.

ART. 5 – ONERI FERROVIARI

- a) Per le opere progettate, PROVINCIA DI VARESE si assume qualsiasi onere dovuto alle opere provvisorie (per protezione dei binari), quelle di armamento sia provvisorie che definitive, quelle per lo spostamento degli impianti ferroviari: pali, cavi, tubazioni, o altre, insistenti sulla proprietà ferroviaria, che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione.
- b) PROVINCIA DI VARESE si adopererà presso le Società ed Enti proprietari degli impianti tecnologici (acquedotti, gasdotti, ecc.) che insistono sulle aree destinate all'esecuzione della passerella, affinché provvedano in tempo utile alle necessarie modifiche dei tracciati ed eseguano lo spostamento delle condutture.

ART. 6 – ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori per l'esecuzione della passerella in questione verranno eseguiti a cura e responsabilità di PROVINCIA DI VARESE. Resta inteso che, stipulata la convenzione, la data di effettivo inizio dei lavori, dovrà essere concordata preventivamente ed autorizzata da FERROVIENORD S.p.A.

ART. 7 – LIVELLI CONCORDATI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

Nel seguito sono descritti i livelli di manutenzione concordati fra le parti, ai fini delle reciproche comunicazioni.

7.1.1 PASSERELLA CICLOPEDONALE

La passerella ciclopeditone oggetto della presente convenzione dovrà essere posta e mantenuta in conformità ai fascicoli tecnici informativi e manutentivi delle opere che verranno predisposti e che verranno allegati ai verbali di consegna delle opere stesse da sottoscrivere.

PROVINCIA DI VARESE si obbliga a richiedere a FERROVIENORD l'autorizzazione scritta per eventuali interventi sull'opera atti a migliorare la sicurezza nonché per il sorgere di diverse necessità o nuove prescrizioni di legge.

PROVINCIA DI VARESE provvederà, a propria cura e spese, alla completa ed accurata manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costituenti la passerella ciclopeditone. Prima di provvedere alla manutenzione necessaria, PROVINCIA DI VARESE si obbliga a richiedere a FERROVIENORD apposita autorizzazione alle operazioni di manutenzione necessaria vista l'ubicazione in area ferroviaria della passerella ciclo-peditone oggetto di convenzione.

Qualora PROVINCIA DI VARESE non provvedesse con la dovuta sollecitudine alla manutenzione delle opere necessarie per la sicurezza e non ottemperasse agli inviti che le venissero fatti in proposito da FERROVIENORD S.p.A., questa potrà provvedere direttamente a spese di PROVINCIA DI VARESE, senza alcuna responsabilità per le eventuali sospensioni del mancato utilizzo della passerella ciclopeditone oggetto della presente convenzione.

7.1.2. - ASPETTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO E STRADALE

Al fine di consentire agli Ispettori qualificati di FERROVIENORD di monitorare lo stato dell'opera, in ottemperanza ai disposti del D. Lgs 50/2019, del DPR 753/1980 e delle successive modifiche o integrazioni nonché delle circolari dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), tutte le strutture sovrastanti la sede ferroviaria devono essere ispezionabili.

Tali ispezioni saranno eseguite da FERROVIENORD ai soli fini di garantire la sicurezza e saranno addebitate a PROVINCIA DI VARESE in concomitanza del pagamento del canone annuale di cui al successivo

art.10; per consentire a FERROVIENORD di effettuare tali ispezioni, PROVINCIA DI VARESE si impegna, all'occorrenza a predisporre la temporanea chiusura della viabilità ciclopedonale.

PROVINCIA DI VARESE si farà carico di analoghe ispezioni per garantire la sicurezza della circolazione stradale secondo le normative in essere.

PROVINCIA DI VARESE si impegna, su semplice richiesta di FERROVIENORD, a provvedere con sollecitudine ad adempiere a tutte le indicazioni e prescrizioni date a seguito delle ispezioni effettuate, compresa l'eventuale chiusura della viabilità ciclopedonale.

ART.8- PATTI SPECIALI

Qualora in qualsiasi tempo, per eventuali progetti della linea ferroviaria, nonché per la realizzazione di opere di pubblica utilità della FERROVIENORD S.p.A., che abbiano ottenuto l'approvazione dei competenti Enti, occorresse apportare variazioni o spostamenti delle opere oggetto della convenzione, PROVINCIA DI VARESE sarà obbligata a provvedervi a sua cura e spese, entro il termine che gli sarà prescritto da FERROVIENORD S.p.A. in ottemperanza alle leggi vigenti in materia.

Nella impossibilità da parte di PROVINCIA DI VARESE di ottemperare a quanto sopra, FERROVIENORD S.p.A. provvederà direttamente all'esecuzione di dette variazioni e/o spostamenti, le relative spese, aumentate del 10% per spese generali, saranno rimborsate a piè lista da PROVINCIA DI VARESE a FERROVIENORD. S.p.A su presentazione di apposita fattura.

ART. 9 - COLLAUDO E AGIBILITA' DELLE OPERE – ISCRIZIONE OPERA AL REGISTRO AINOP

A lavori completamente ultimati avrà luogo una visita di constatazione delle opere a cura di FERROVIENORD S.p.A. con l'intervento di tutti gli Enti interessati secondo la propria competenza e sarà redatto apposito verbale.

Le prove di carico per il collaudo statico dell'opera saranno eseguite a cura e spese di PROVINCIA DI VARESE che dovrà comunicare a FERROVIENORD S.p.A., con 15 giorni di anticipo, la data del collaudo in modo tale che FERROVIENORD S.p.A. possa prendervi parte.

Entro tre mesi dal verbale di cui sopra, PROVINCIA DI VARESE invierà a FERROVIENORD S.p.A. il certificato di collaudo statico completo dei disegni *as built* e tutte le certificazioni dei materiali adottati, secondo la disciplina applicabile in materia, nonché copia della scheda tecnica dell'opera così come previsto dal Decre-

to del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.430 del 08.10.2019 relativo all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP)

A partire dalla data di consegna delle opere la presente convenzione diventerà operativa in tutte le sue pat-
tuizioni.

PROVINCIA DI VARESE si impegna inoltre a provvedere all'iscrizione dell'opera nel registro dell'AINOP per la parte individuata come di sua proprietà all'art.4.

L'apertura al transito ciclo pedonale della passerella e della viabilità ad esso afferente da parte di PROVINCIA DI VARESE costituirà in ogni caso atto di presa in consegna delle opere stesse da parte di PROVINCIA DI VARESE, anche qualora ciò non sia stato oggetto di precedente formale consegna.

Il verbale di cui sopra potrà riportare eventuali indicazioni di punti da completare o sistemare prima dell'apertura dell'opera o nei tempi che si renderanno necessari qualora le stesse attività non pregiudichino l'apertura al transito ciclo pedonale e non vi sia alcun atto di contestazione al riguardo da parte di FERROVIENORD.

ART. 10 - CANONE

Sottoscrivendo la presente convenzione PROVINCIA DI VARESE si obbliga a versare a FERROVIENORD S.p.A., a ricevimento fattura, un canone annuale di € 750,00 (*euro mille/00*) +IVA per le spese di sorveglianza, monitoraggio ed a corrispettivo della concessione.

Il primo canone verrà richiesto dal 2025.

Il canone di cui sopra sarà aggiornato ogni triennio, tenendo presenti le variazioni percentuali intervenute nei numeri indici nazionali dei prezzi al consumo calcolati da ISTAT.

ART. 11 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, cedersi o passare ad altri, in tutto o in parte, senza l'assenso scritto di FERROVIENORD.

ART. 12 – EFFICACIA E DURATA

La presente Convenzione è efficace a decorrere dalla sua sottoscrizione, con durata fino alla scadenza della Concessione (31 ottobre 2060).

Qualora venisse prorogata o rinnovata la Concessione in favore di FERROVIENORD la durata della presen-

te Convenzione si intenderà estesa automaticamente per tutta la durata della proroga / rinnovo.

ART. 13 – OBBLIGHI E RISERVATEZZA

Le Parti sono state reciprocamente rese edotte della circostanza che nell'esecuzione del presente rapporto può accedere e conoscere informazioni e documenti strettamente riservati che non possono essere divulgati o altrimenti portati alla conoscenza di terzi né utilizzati per finalità diverse dal presente rapporto.

Conseguentemente le Parti si impegnano, per sé e i propri ausiliari (ivi inclusi, i dipendenti, collaboratori o incaricati), a mantenere la massima riservatezza in merito alle informazioni e notizie afferenti all'altra Parte di cui abbia notizia o venga a contatto nell'espletamento delle proprie prestazioni. Le Parti si impegnano, pertanto, a compiere ogni azione e ad impiegare ogni mezzo utile o necessario per assicurare e conservare – anche successivamente alla cessazione del presente rapporto – la massima riservatezza delle informazioni o notizie in qualsivoglia modo conosciute.

Le Parti si impegnano a garantire di:

- a) servirsi delle informazioni o notizie esclusivamente per gli scopi per cui le stesse sono state divulgate;
- b) astenersi rigorosamente dal farne uso diverso e non cederlo a terzi senza l'autorizzazione espressa e scritta dell'altra Parte;
- c) limitare con tutti i mezzi appropriati la diffusione delle informazioni e notizie a quelle sole persone all'interno della propria organizzazione che necessitino di venirne a conoscenza per ragioni legate esclusivamente al loro ufficio;
- d) informare compiutamente le persone coinvolte del contenuto del presente impegno di riservatezza ed assicurarsi che lo rispettino rigorosamente.

Le Parti, si danno reciprocamente atto, che restituiranno a semplice richiesta dell'altra Parte i documenti su cui sono contenute o riprodotte le informazioni, tutte le copie degli stessi ed ogni elaborazione basata su tali informazioni.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano che ognuna sarà titolare del trattamento rispetto ai dati personali eventualmente processati nell'ambito della Convenzione, con riferimento ai processi di cui alla singola Parte definisce finalità e

modalità e che tratteranno i dati personali conferiti da controparte per le finalità di gestione della Convenzione, adempimento di obblighi contabili e fiscali ed eventuale gestione del contenzioso. I dati personali avranno eventualmente come destinatari terzi incaricati di svolgere o di fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati personali saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione della Convenzione; successivamente, saranno conservati per un periodo di almeno 10 (dieci) anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge. Le Parti si impegnano vicendevolmente ad assicurare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento europeo 679/2016 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, aggiornamento, integrazione dei dati od opposizione al trattamento), diritti che potranno essere esercitati scrivendo alle rispettive sedi legali.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia dipendente dall'esecuzione e interpretazione della presente Convenzione è competente il Giudice del luogo ove è posto l'immobile, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.

ART. 16 – IMPOSTE E TASSE

La registrazione della presente Convenzione avverrà in caso d'uso a spese del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

PER FERROVIENORD S.p.A.

PER LA PROVINCIA DI VARESE

.....

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate